

LAVOROdi **MARIO TAURINO****Assegno unico universale: ulteriori chiarimenti**

Facendo seguito al messaggio 4748/2021 e alla circolare 23/2022, l'Inps ha reso noti ulteriori chiarimenti in materia di assegno unico, con il messaggio 20.04.2022, n. 1714.

Maggiorazione per genitori che lavorano - Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a un massimo di 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro e che non spetta per un ISEE sopra tale soglia.

Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che, oltre ai redditi da lavoro dipendente o assimilati, a quelli da pensione e ai redditi da lavoro autonomo o d'impresa, rilevano altresì: **gli importi percepiti a titolo di NASpl e DIS-COLL**, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno; il **reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia**. La **maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi**; non spetta, invece, a nuclei composti da un solo genitore, anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi - La normativa prevede **per ciascun figlio successivo al 2°** una maggiorazione mensile variabile da un massimo di € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 15 (ISEE pari o superiore a € 40.000), nonché una maggiorazione forfettaria **per i nuclei familiari con 4 o più figli**, pari a € 100 mensili per nucleo.

Rispetto a queste, l'Inps precisa che: qualora nello stesso nucleo siano presenti **figli con genitori diversi**, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli; **per il computo del numero totale di figli**, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'assegno unico; in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento, invece, alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE. In merito a questo, comunque, l'Inps ha già annunciato un futuro messaggio nel quale verrà comunicato il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare il numero (e il codice fiscale) di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda di assegno unico, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo.

Riconoscimento dell'assegno unico ai genitori separati - L'assegno è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero che hanno l'affidamento condiviso dei figli: tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei 2, attestando in procedura l'accordo tra le parti. L'assegno, eccezionalmente, viene **sempre erogato interamente a un solo genitore**: se da un **provvedimento del giudice o da un accordo scritto** tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo; se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha **disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori**. In questi casi, il genitore dichiara la sua situazione nella domanda, richiedendo l'erogazione al 100% o modificando una precedente domanda che prevedeva l'erogazione al 50%: in sede di prima domanda e/o modifica, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio), ma resta salvo il diritto dell'Istituto di richiederla in un momento successivo.

L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura Inps competente il **riesame della ripartizione**, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.

Figli maggiorenni - L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora ricorrano talune condizioni al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Proprio rispetto a queste ultime, l'Inps ha chiarito che il figlio: **se convivente**, con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale e purché, nell'anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a € 8.000; **se non convivente**, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, se è a carico dei genitori ai fini Irpef e se non è coniugato